

bili, e la Commissione è disposta, anzi essa si è già affrettata di accettare tutte le proposte che, con gl'interessi dei parroci conciliino quelli del Fondo pel culto.

A coloro che hanno chiesto troppo ha risposto il ministro e risponde la legge, ed io aggiungo che ogni eccesso è un vizio, la legge del 1866 parlava di accordare 800 lire appena vi fosse la disponibilità dei mezzi. Ma questa disponibilità, onorevoli colleghi, era sempre lontana, perchè appena le condizioni finanziarie del Fondo pel culto accennano a migliorare, per nuovi incompatibili aggravii, si è fatto ripiombare nelle distrette, e nell'imbarazzo nei quali il Demanio quasi con gelosa cura studiò di contenerlo.

E ci volle un grande sentimento di quella giustizia che animò sempre l'onorevole Zanardelli e dopo lui l'onorevole Bonacci, i quali, nonostante le difficoltà, riuscirono ad imporsi, ed i due rami del Parlamento diedero loro ragione.

Ora, ai fini stessi di questa legge, bisogna che teniamo ferma la disponibilità nel fondo del culto, ed è savio dimostrarci meno larghi, ma più rispettosi verso l'adempimento degli impegni che assumiamo.

Agli oratori poi che vorrebbero di più, senza far loro il poco garbato rimprovero che l'onorevole Squitti ha rivolto alla Commissione, domanderò: ove eravate voi, onorevole Squitti, dove sono stati gli altri nostri colleghi, che ora vi mostrate tanto teneri, oggi soltanto, dei parroci, quando sono sfilati dinanzi alla Camera tutti quei disegni di legge per i quali avete permesso che sgravando il bilancio dello Stato si caricassè quello del Fondo pel Culto di spese e di oneri ad esso affatto estranei?

E qui, onorevoli colleghi, vogliate permettermi che io, rispondendo a quello che disse, ieri, l'onorevole Bonacci, enumeri uno per uno gli aggravii che dalla sua istituzione ad oggi sono stati posti a peso del Fondo per il Culto.

E si tratta della cifra rotonda di 400 milioni; non si tratta di 400 lire! Allora dormivate; i vostri sonni erano tranquilli, soltanto voi avete continuato a gridare contro gli arbitrii, le lesinerie del Fondo per il culto, sul quale si sono sempre addensati i bisogni di coloro che, lungi di studiarne l'amministrazione, hanno preferito le critiche vuote mentre, in sostanza, la più grave colpa

è nostra, che non abbiamo tenuto fermo fronte alle continue usurpazioni del patrimonio dello Stato.

Dunque, non basta volere che ai parrisia data una congrua più o meno elevata sarei lieto di parificarla ad un assegno scovile, ma ciò non si può raggiungere, non resistiamo alle maggiori pretese del soro, e diciamo: ormai basta!

Ora questa disponibilità mancò fino 1885 e solo quando, col diminuire del deb vitalizio, se ne ebbe la possibilità, si cominciò a dare i supplementi di congrua ai parroci gradatamente.

E sapete perchè mancarono i fondi disponibili? Anzitutto perchè lo Stato, è bene parlare chiaro una buona volta, sotto una forma o sotto l'altra, assorbi la migliore e maggior parte del patrimonio ecclesiastico; e, in secondo luogo, perchè si fu troppo larghi nell'imporre sempre nuovi oneri e spese per il Fondo per il culto.

Invero: lo Stato s'impossessò dei beni immobili degli enti soppressi, come degli enti assgettati a conversione, ed iscrisse sul Grande Libro del Debito pubblico una rendita già equivalente, ma sibbene corrispondente al reddito, senza dubbio minore, accertato sottoposto al pagamento della tassa di ronomorta, lucrando così della differenza fra prezzo effettivo, reale, e quello presunto, e che degli aumenti nelle aste per la vendita.

Lo Stato prelevò, inoltre, a suo favore la tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio ecclesiastico, esclusi i beni delle parrocchie, e volle che questo 30 per cento fosse dal Fondo per il culto pagato esclusivamente in rendita pubblica, anche la parte ricadente sui censi, canoni ed altre prestazioni perpetue.

Si sono chiesti invano alcuni dati statistici per determinare il profitto ricavato in codesta guisa dallo Stato, e non può far un calcolo approssimativo sull'intero patrimonio ecclesiastico.

Però, escludendo gli enti soppressi anteriormente al 1866 ed i beni venduti a mezzo della Società anonima, si desume da un documento ufficiale presentato alla Camera, che lo Stato, in corrispettivo dei beni immobili appresi ebbe ad inscrivere, a tutto il 30 giugno 1897, la rendita, cioè: a favore del Fondo per il culto in rappresentanza degli enti soppressi dalle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 15 a